

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3482 del 07/07/2023
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA DELL'AGGLOMERATO "PROVERASSO" (CODICE AGGLOMERATO APC0295) IN COMUNE DI FERRIERE. SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC N. 30104/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3603 del 07/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette LUGLIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA DELL'AGGLOMERATO "PROVERASSO" (CODICE AGGLOMERATO APC0295) IN COMUNE DI FERRIERE. SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC N. 30104/2020.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*;
- la Legge regionale n. 3 del 21/04/1999 *"Riforma del sistema regionale e locale"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in Materia Ambientale"*;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la Legge regionale n. 13 del 30/07/2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 1053/2003 ad oggetto *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la D.G.R. n. 1795/2016 ad oggetto *"approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"* secondo cui *"il gestore presenta la domanda di AUA al SUAP, ad esclusione delle installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità"*;
- la D.G.R. n. 201/2016 ad oggetto *"Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e rifiuti ad agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- la D.G.R. n. 569/2019 il cui Allegato 2 avente ad oggetto *"Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti"* secondo cui il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE le quali rilasciano direttamente il provvedimento richiesto;
- la D.G.R. n. 2153/2021 ad oggetto *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti"*

per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esse afferenti”;

- la D.G.R. n. 2338/2022 ad oggetto *“Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta regionale n. 2153/2021 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;*

Premesso che:

- con provvedimento D.D. n° 904 del 09/05/2012 la Provincia di Piacenza ha rilasciato alla società IREN EMILIA S.P.A. (Gestore del SII avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 - C. FISC. e P. IVA 01791490343) l’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane per l’agglomerato in oggetto, autorizzazione avente scadenza il 31/12/2014;
- con nota del 02/12/2013, prot. n. 6754 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 03/12/2013 con prot. n. 74815), lo Sportello Unico del Comune di Ferriere ha trasmesso l’istanza, prot. EM 066659-2013-P del 19/11/2013, con la quale il legale rappresentante della società IREN EMILIA S.P.A. ha presentato la domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività inerente al servizio di fognatura dell’agglomerato di **“Proverasso”** (codice aggl. **APC0295**) in Comune di **Ferriere** relativamente al seguente titolo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- con nota del 18/12/2013, prot. n. 77956, la Provincia di Piacenza comunicava alla società IREN EMILIA S.P.A. che, per avviare il procedimento autorizzatorio, era necessaria *“l’approvazione del progetto funzionale alla realizzazione degli interventi necessari per l’adeguamento dell’agglomerato”* in oggetto in quanto la rete fognaria risultava priva di impianto di trattamento;
- dal 01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la società IRETI S.P.A., così come comunicato da IREN EMILIA S.P.A. (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con Prot. n. 75933);
- con nota del 29/04/2016, prot. n. 4306, questa Agenzia ha richiesto alla società IRETI S.P.A. la *“documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento”*, come prevista dalla D.G.R. n. 201/2016, al fine del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, secondo i tempi di adeguamento previsti dalla Deliberazione medesima;
- con nota del 24/11/2017, prot. n. 14788, questa Agenzia ha sollecitato la società IRETI S.P.A. al riscontro della nota di cui sopra prot. n. 4306/2016;
- con nota del 23/11/2020, prot. n. RT 20045-2020-P (acquisita agli atti ArpaE con prot. n. 170531 del 24/11/2020), la società IRETI S.P.A. ha trasmesso la *“documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento”*, come richiesta con la nota sopracitata prot. n. 4306/2016;

Atteso che:

- con nota prot. n. 57023 del 13/04/2021 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto ad IRETI S.P.A. documentazione a completamento dell’istanza, documentazione trasmessa con nota 05/07/2021, prot. n. RT 13763-2021-P (acquisita agli atti ArpaE con prot. n. 107734 del 09/07/2021);
- con nota prot. n. 111643 del 16/07/2021, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto il parere, propedeutico all’adozione del provvedimento in oggetto, all’Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- durante l'anno 2022, come previsto dalla D.G.R. n. 569/2019, sono state definite, con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e con la società IRETI S.P.A., le modalità di trasmissione dei dati relativi alle valutazioni idrauliche degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza inferiore ai 200 A.E.;
- con note del 13/07/2022, prot. n. RT 12066-2022-P (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 116644 del 14/07/2022), e del 30/08/2022, prot. n. RT 015182-2022-P (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 142125 del 31/08/2022), la società IRETI S.P.A. ha inviato i dati relativi ai parametri idraulici dello scarico al fine di consentire all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di rilasciare il parere di competenza;

Considerato che dalla documentazione presentata risulta che:

- l'agglomerato "**Proverasso**" (codice aggl. **APC0295**), costituito da un totale di 26 abitanti, in Comune di **Ferriere** è servito da n. 2 reti fognarie come di seguito:
 - Proverasso rete A: serve 20 abitanti (5 residenti e 15 fluttuanti);
 - Proverasso rete B: serve 6 abitanti residenti;
- entrambe le reti fognarie non sono dotate di un impianto di trattamento;
- gli scarichi della rete A (n. 033020/058 catasto scarichi) e della rete B (n. 033020/059 catasto scarichi) recapitano nel corpo idrico superficiale "Torrente Lardana";

Acquisito il parere favorevole e contestuale NULLA OSTA, con raccomandazioni, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:

- per lo scarico di Proverasso rete A con prot. n. 27/04/2023.0024925.U, acquisito agli atti Arpae con prot. n. 72796 di pari data, nel quale viene anche esplicitato che "*il manufatto di scarico NON SI TROVA su sedime demaniale o a meno di 20 m da esso*";
- per lo scarico di Costigliolo rete B con prot. n. 27/04/2023.0024927.U, acquisito agli atti Arpae con prot. n. 72828 di pari data, nel quale viene anche esplicitato che "*il manufatto di scarico NON SI TROVA su sedime demaniale o a meno di 20 m da esso*";
-

Evidenziato che l'agglomerato "**Proverasso**" (codice aggl. **APC0295**) in Comune di **Ferriere** è inserito nella tabella 9 (<50 A.E.) della D.G.R. n. 2153/2021;

Ritenuti, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sussistenti i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, richiesta dalla società IRETI S.P.A., per lo svolgimento dell'attività inerente al servizio di fognatura dell'agglomerato "**Proverasso**" (codice aggl. **APC0295**) in Comune di **Ferriere**;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Su proposta della Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. di assumere e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 1795/2016, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente al servizio di fognatura dell'agglomerato "**Proverasso**"

(codice aggl. **APC0295**) in Comune di **Ferriere** – in capo alla società IRETI S.P.A. (C.F. 01791490343) avente sede legale in Comune di Genova (GE), Via Piacenza n. 54. Tale autorizzazione, comprende il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (parte TERZA) e ss.mm.ii., agli scarichi di acque reflue urbane di Proverasso rete A (catasto scarichi n. 033020/058) e Proverasso rete B (catasto scarichi n. 033020/059) nel corpo idrico superficiale "Torrente Lardana";

2. di impartire, per i n. 2 scarichi - Proverasso rete A e Proverasso rete B - di acque reflue urbane nel corpo idrico superficiale "Torrente Lardana", le seguenti prescrizioni:

- a) il gestore dovrà adeguare il sistema fognario provvedendo a realizzare l'impianto di trattamento entro il termine stabilito dalla DGR n. 201/2016 ovvero quello stabilito da eventuali e successive normative regionali. Il Gestore dovrà tempestivamente comunicare ad Arpa ogni aggiornamento in merito alla progettazione e realizzazione del progetto sopra richiamato;
- b) in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alle reti fognarie, diversi dagli scarichi domestici, si applicano le vigenti disposizioni regionali, in particolare quanto previsto al punto 7 del deliberato della D.G.R. n. 201/2016 e al punto 5 del Capitolo 4 dell'Allegato 1 "*Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*" della medesima Delibera.
- c) le reti fognarie dovranno essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia eventuali altri manufatti a servizio delle reti fognarie;
- d) deve essere tenuto un apposito registro, allegando eventuale documentazione, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione, su cui riportare gli interventi di gestione, monitoraggio, manutenzione e controllo delle reti fognarie, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti;
- e) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento delle acque reflue da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza;
- f) deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità dei punti di scarico nel corpo idrico recettore; tali punti di scarico devono essere mantenuti sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- g) in caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alle reti fognarie (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE (SAC ed ST), al Comune di Ferriere, all'AUSL e ad ARSTPC, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- h) qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo. E' vietata l'attività ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii.;
- i) eventuali modifiche, rispetto a quanto agli atti del presente procedimento di AUA, devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, conformemente alle vigenti disposizioni di settore.

3. di fare salvo:

- quanto previsto e raccomandato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con pareri prot. n. 27/04/2023.0024925.U e n. 27/04/2023.0024927.U, trasmessi anche alla società IRETI S.P.A.;
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente e che la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria.

4. di dare atto che:

- il presente atto sarà inviato alla Società IRETI S.P.A., all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile, all'Azienda U.S.L., al Comune di Ferriere, al Servizio Territoriale di ARPAE e ad ATERSIR;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio e che il rinnovo dovrà essere presentato almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza così come stabilito dall'art. 5 del medesimo D.P.R. n. 59/2013;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di notifica.

**La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.